



Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. AQ

ANNO XXXIV

N. 3 Speciale  
(Redazione Testi Normativi)

REPUBBLICA ITALIANA

---

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE ABRUZZO

---

**PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 21 GENNAIO 2004 -**

**DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:** Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

**PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

**Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.**

**INSERZIONI:** La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.**

**Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.**

**AVVERTENZE:** Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

## SOMMARIO

Parte I

**Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione**

**ATTI**

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 21.11.2003, n. 994:

**Linee guida 2003 - Obiettivi di tipo innovativo. Semplificazione e miglioramento della qualità normativa. Introduzione del Manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”.**

---

PARTE I

---

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

---

ATTI

---

DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 21.11.2003, n. 994:

**Linee guida 2003 - Obiettivi di tipo innovativo. Semplificazione e miglioramento della qualità normativa. Introduzione del Manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”.**

*Omissis*

LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERA

- di recepire l'allegato manuale di tecnica legislativa “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” quale fase di attuazione dell'obiettivo della “Semplificazione e miglioramento della qualità normativa” contenuto nel D.P.E.F.R. 2003/2005;
- di impegnare le Direzioni regionali al rispetto delle regole e dei suggerimenti contenuti nel suddetto manuale, in sede di elaborazione dei disegni di legge e dei regolamenti da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, con il supporto del Servizio Legislativo della Giunta regionale, nel rispetto delle competenze e funzioni allo stesso assegnate con l'atto di organizzazione citato in premessa;
- di autorizzare il Servizio Legislativo della Giunta Regionale a promuovere la diffusione di tale manuale presso tutte le Direzioni Regionali, nonché la puntuale informazione sull'applicazione delle regole in esso contenute;
- di riconoscere al Servizio Legislativo il ruolo di supporto alle Direzioni Regionali nell'applicazione delle regole contenute nel suddetto Manuale, autorizzando lo stesso ad apportare in sede di correzione dei testi normativi, le regole applicabili d'ufficio di cui All. “D” del Manuale;
- di dare mandato alla Direzione Affari della Presidenza - Politiche Legislative e Comunitarie di assumere le opportune iniziative finalizzate ad una intesa con la competente struttura del Consiglio Regionale, al fine di conseguire l'obiettivo di una comune applicazione delle regole per la redazione dei testi normativi, ed una lettura condivisa delle stesse regole applicabili d'ufficio;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul *B.U.R.A.*